

## REGOLAMENTO (CEE) N. 774/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1989

recante rettifica del regolamento (CEE) n. 130/89 che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1989 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 130/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1989 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio;

considerando che l'importo di « 17,499 » ECU/100 Kg indicato quale media dei prezzi cif per il riso semigreggio a grani lunghi è errato; che l'importo esatto è di 17,891 ECU/100 Kg; che l'applicazione dell'importo di 17,499 ECU/100 Kg ha fatto sì che si ottenesse una differenza di prezzo per il prodotto di base di cui trattasi e che alcuni elementi mobili venissero calcolati erroneamente; che è

pertanto necessario rettificare il regolamento (CEE) n. 130/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi indicati nella colonna (2) dell'allegato del presente regolamento sostituiscono quelli indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 130/89 a fronte dei codici NC riportati nella colonna (1) dell'allegato del presente regolamento.

2. L'importo « 38,586 » indicato nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 130/89 per il riso semigreggio a grani lunghi è sostituito dall'importo « 38,194 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato debitamente motivata e presentata entro un termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso può applicarsi alle operazioni effettuate dopo il 1° febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 21 del 25. 1. 1989, pag. 1.